

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 14 - numero 2974 di martedì 20 novembre 2012

Aggiornamento sulla formazione alla luce delle linee applicative

Indicazioni sulla formazione con riferimento al Testo Unico, agli Accordi Stato-Regioni e alle recenti linee applicative. La formazione per i rischi specifici, la data di riferimento, gli attestati di frequenza e la metodologia di insegnamento.

Bari, 16 Nov ? Come già anticipato da PuntoSicuro, il convegno "Salute e sicurezza sul lavoro: la formazione obbligatoria per tutti alla luce degli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011", che si è tenuto l'11 settembre 2012 a Bari, ha dato utili informazioni sulla formazione alla sicurezza come modificata e specificata dagli accordi del dicembre 2011.

Nel convegno, organizzato dalla sede regionale pugliese e dalla sede provinciale di Bari dell' AIAS, con la collaborazione organizzativa e tecnica di Porreca.it e del Centro Studi Isforp di Bari, alcuni interventi hanno ripercorso la situazione della formazione prima e dopo gli accordi approvati il 21 dicembre dalla Conferenza Stato Regioni e le correlate linee applicative pubblicate in G.U. il 18 agosto 2012.

L'intervento "Aggiornamento sulla formazione degli operatori di sicurezza sul lavoro alla luce delle linee del 25/7/2012 applicative degli Accordi Stato-Regioni", a cura di Gerardo Porreca (esperto in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e collaboratore di PuntoSicuro) si sofferma innanzitutto sui riferimenti normativi vigenti con riferimento al Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.

Ad esempio si ricorda che l'art. 37 (Formazione dei lavoratori e loro rappresentanti) comma 1 indica che *il datore di lavoro assicura che ogni lavoratore riceva una formazione in materia di sicurezza sul lavoro sufficiente ed adeguata, anche rispetto alle conoscenze linguistiche.*

In particolare la formazione dei lavoratori deve fare riferimento ai:

- "**concetti generali di rischio**, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- **rischi riferiti alle mansioni** e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda".

Tuttavia il datore di lavoro assicura anche (comma 3) che *ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici* di cui ai Titoli del D. Lgs. n. 81/2008 successivi al Titolo I.

Infatti oltre che nell'art. 37 è prevista una formazione dei lavoratori per :

- "uso di particolari attrezzature di lavoro (Titolo III art. 71);
- uso pratico dei D.P.I. (Titolo III art. 77);
- lavori in quota mediante sistemi a funi (Titolo IV art. 116);
- montaggio e smontaggio ponteggi (Titolo IV art. 136);
- per disarmo armature provvisorie di grandi opere (Titolo IV art. 145);
- sul significato della segnaletica di sicurezza (Titolo V art. 164);
- per la movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI art. 169);
- per l'attività di videoterminale (Titolo VII art. 177);
- per lavori che espongono al rischio rumore (Titolo VIII art. 191);
- per lavori che espongono al rischio vibrazioni (Titolo VIII art. 203);
- per lavori che espongono a rischi chimici (Titolo IX art. 227);
- per lavori che espongono ad agenti cancerogeni (Titolo IX art. 239);
- per lavori che espongono a polveri di amianto (Titolo IX art. 258);
- per lavori che espongono rischi biologici (Titolo X art. 278);

- per lavori che espongono al rischio di esplosione (Titolo XI art. 294)".

Inoltre la formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: - "della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

- del trasferimento o cambiamento di mansioni;

- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi".

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0331] ?#>

Rimandando il lettore alla lettura integrale dell'intervento (ad esempio riguardo a dirigenti, preposti, organismi paritetici, lavoratori autonomi e formatori, ...), arriviamo agli Accordi Stato - Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione dei datori di lavoro RSPP e dei lavoratori, dirigenti e preposti. Accordi pubblicati in G.U. l'11 gennaio 2012 ed entrati in vigore il 26 gennaio 2012.

Riguardo a queste **date** le linee applicative degli Accordi Stato-Regioni precisano che *in considerazione del fatto che negli Accordi a volte viene presa come data di riferimento la data di pubblicazione sulla G.U. (11/1/2012) e a volte la data della loro entrata in vigore (26/1/2012) il Governo, le Regioni e le PP.AA. convengono di fare sempre riferimento in ogni caso alla data dell'11 gennaio 2012.*

Il relatore riprende alcune **prescrizioni generali dei due accordi del 21 dicembre 2011:**

- "i contenuti e la durata dei corsi di formazione stabiliti dall'accordo costituiscono uno standard minimo di riferimento;

- i soggetti formatori possono organizzare corsi di durata superiore e con ulteriori contenuti specifici ritenuti migliorativi dell'intero percorso";

- finché non entreranno in vigore i criteri di qualificazione della figura del formatore, elaborati dalla Commissione consultiva, i corsi "devono essere tenuti da docenti che possono dimostrare di possedere una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro".

Inoltre per ciascun corso si dovrà prevedere:

- "l'individuazione di un responsabile del progetto formativo;

- un numero massimo di partecipanti pari a 35 unità;

- il registro di presenza dei partecipanti;

- l'obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste".

Si ricorda che per il lavoratore straniero "occorre fare la verifica della comprensione e se necessario occorre la presenza di un mediatore interculturale e/o di un traduttore".

Gli attestati di frequenza vengono rilasciati per i lavoratori in base alla frequenza del 90% delle ore di formazione previste.

Mentre per i dirigenti e preposti in base alla "frequenza del 90% delle ore di formazione previste ed il superamento di una prova di verifica".

Questi gli **elementi minimi comuni che gli attestati devono prevedere:**

- "soggetto organizzatore del corso;

- normativa di riferimento;

- dati anagrafici e profilo professionale del corsista;

- specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato (l'indicazione del settore di appartenenza è indispensabile ai fini del riconoscimento dei crediti);

- periodo di svolgimento del corso;

- firma del soggetto abilitato al rilascio dell'attestato".

Infine in merito alla **metodologia di insegnamento** occorre:

- "garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni e relative discussioni, nonché lavori di gruppo;

- favorire metodologie di apprendimento interattive basate sul *problem solving* e applicate a simulazioni e problemi specifici;

- prevedere dimostrazioni e prove pratiche;

- favorire metodologie di apprendimento innovative anche in modalità eLearning e con ricorso a linguaggi multimediali anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti".

" Aggiornamento sulla formazione degli operatori di sicurezza sul lavoro alla luce delle linee del 25/7/2012 applicative degli Accordi Stato-Regioni", a cura di Gerardo Porreca, esperto in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, intervento al convegno "Salute e sicurezza sul lavoro: la formazione obbligatoria per tutti alla luce degli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011" (formato PDF, 1.38 MB).

Tiziano Menduto



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it